



Centrali di Committenza e Soggetti Aggregatori

Acquisizioni di beni e servizi a far data dal 1° gennaio 2015 e di lavori a far data dal 1° luglio 2015

Scheda di sintesi per i Comuni

A cura di:

Dott. Alberto Barbiero

Dott. Antonio Bertelli

Dott. Gianpiero Fortunato

Coordinamento:

Dott.ssa Guglielmina Olivieri Pennesi

Legenda:

> Codice: d.lgs. n. 163/2006.

> “procedure interamente telematiche”: procedure interamente gestite con strumenti informatici/telematici (art. 85, comma 13 Codice).

> “procedure tradizionali”: procedure non svolte mediante ausili di piattaforme telematiche o strumenti informatici.

Comune non capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

<p>Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€. 207.000) mediante strumenti informatici/procedure interamente telematiche.</p>	<p>Si autonomamente- Obbligo di utilizzo Mepa Consip o Mepa di altre amministrazioni pubbliche (es. Intercent-ER) o di utilizzo piattaforme elettroniche di acquisto (SINTEL in Lombardia, START in Toscana, Empulia in Puglia) in base all'art. 1, comma 450 l. n. 296/2006 combinato con deroga prevista da art. 33, comma 3-bis del Codice in relazione all'utilizzo di strumenti elettronici di acquisto).</p> <p><u>Attenzione !</u></p> <p>Poiché il comma 450 fa comunque salvi gli obblighi e le facoltà di acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni Consip o di centrali di committenza, qualora il bene o il servizio sia presente sia nel Mepa sia nelle convenzioni ed in queste ultime risulti con valore inferiore, il Comune soddisfa l'obbligo di acquisto previsto dallo stesso comma 450 utilizzando la convenzione (c.d. acquisto in base a verifica benchmark</p>
<p>Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia</p>	<p>Non autonomamente – Obbligo di ricorso a Unioni di comuni,</p>



<p>comunitaria (€ 207.000) mediante procedure tradizionali</p> <p>(procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice)</p>	<p>o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA). Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; 2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)</p> <p><u>Attenzione !</u></p> <p>Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:</p> <p>a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive; b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.</p>
<p>Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra € 40.000 e € 207.000 (soglia comunitaria) tramite procedure selettive</p>	<p>Non autonomamente – Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad</p>



<p>in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 Codice (consultazione almeno cinque operatori economici – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario)</p>	<p>un soggetto aggregatore o alle province (SUA). Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; 2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)</p> <p><u>Attenzione !</u> Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune: a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive; b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.</p>
<p>Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 (soglia corrispondente all'acquisizione mediante procedura in economia con affidamento diretto ex art. 125, comma 11 Codice – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario)</p>	<p>Si autonomamente – <u>ma solo</u> 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; 2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la</p>



	<p>piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)</p> <p><u>Attenzione !</u></p> <p>Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:</p> <p>a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;</p> <p>b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio</p>
<p>Acquisti di beni e servizi di valore previsto nei rispettivi regolamenti di procedure economali / provveditorato/ contabilità per le c.d. "spese economali" o "spese minute e urgenti" (intendendosi tali le spese aventi le caratteristiche previste dalla det. AVCP n. 4/2011 al punto 8)</p>	<p>Sì autonomamente</p> <p><u>Attenzione !</u></p> <p>Le "spese economali" o "minute e urgenti" determinano una forma di acquisto che comporta una relazione diretta tra l'ordinante e il fornitore/prestatore di servizi, che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all'acquisto</p>



	(scontrino/ricevuta/fattura commerciale).
<p>Acquisti di beni e servizi (indipendentemente dal valore)</p> <p>previsti nelle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali</p>	<p>Si autonomamente – seguendo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012 (che costituisce ricorso a soggetto aggregatore</p>
<p>Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria (pari o superiore € 207.000) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice appalti</p>	<p>Non autonomamente - Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA).</p> <p>Inoltre questi soggetti dovranno svolgere le procedure tenendo conto che qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, essi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possono acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive; b) se decidono comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, devono assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio

<p>Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia Comunitaria (pari o superiore € 207.000) mediante procedure interamente telematiche/strumenti informatici comprese piattaforme elettroniche).</p>	<p>Sì autonomamente -</p> <p>ma qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:</p> <p>a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;</p> <p>b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.</p> <p style="text-align: center;"></p>
<p>Affidamento di lavori di valore inferiore ai 40.000 euro</p>	<p>Sì autonomamente</p> <p style="text-align: center;"></p>
<p>Affidamento di lavori di valore superiore ai 40.000 euro</p>	<p>Non autonomamente - Obbligo di acquisizione mediante modulo di acquisizione aggregata (Unione di Comuni, Soggetti aggregatori, Stazione Unica Appaltante presso Provincia, accordo con altri Comuni non capoluogo)</p> <p style="text-align: center;"></p>

Comune non capoluogo di Provincia con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti

Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€. 207.000) mediante strumenti informatici/procedure interamente telematiche.

Si autonomamente-
Obbligo di utilizzo Mepa Consip o Mepa di altre amministrazioni pubbliche (es. Intercent-ER) o di utilizzo piattaforme elettroniche di acquisto (SINTEL in Lombardia, START in Toscana, Empulia in Puglia) in base all'art. 1, comma 450 l. n. 296/2006 combinato con deroga prevista da art. 33, comma 3-bis del Codice in relazione all'utilizzo di strumenti elettronici di acquisto).

Attenzione !

Poiché il comma 450 fa comunque salvi gli obblighi e le facoltà di acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni Consip o di centrali di committenza, qualora il bene o il servizio sia presente sia nel Mepa sia nelle convenzioni ed in queste ultime risulti con valore inferiore, il Comune soddisfa l'obbligo di acquisto previsto dallo stesso comma 450 utilizzando la convenzione (c.d. acquisto in base a verifica benchmark



Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€. 207.000) mediante procedure tradizionali

Non autonomamente - Obbligo di acquisizione mediante modulo di acquisizione aggregata (Unione di Comuni, Soggetti

<p>(procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice)</p>	<p>aggregatori, Stazione Unica Appaltante presso Provincia, accordo con altri Comuni) . Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure autonome tradizionali solo dopo aver verificato l'insussistenza di convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza, l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale</p>
<p>Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra € 40.000 e € 207.000 (soglia comunitaria) tramite procedure selettive in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 Codice (consultazione almeno cinque operatori economici – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario)</p>	<p>Non autonomamente – Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA). Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; 2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)</p> <p><u>Attenzione!</u> Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:</p>

	<p>a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;</p> <p>b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.</p> 
<p>Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 (soglia corrispondente all'acquisizione mediante procedura in economia con affidamento diretto ex art. 125, comma 11 Codice – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario)</p>	<p>Non autonomamente – Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA).</p> <p>Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;</p> <p>2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)</p> <p><u>Attenzione !</u></p> <p>Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:</p> <p>a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;</p>

	<p>b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.</p>
<p>Acquisti di beni e servizi di valore previsto nei rispettivi regolamenti di procedure economali / provveditorato/ contabilità per le c.d. “spese economali” o “spese minute e urgenti” (intendendosi tali le spese aventi le caratteristiche previste dalla det. AVCP n. 4/2011 al punto 8)</p>	<p>Si autonomamente</p> <p><u>Attenzione!</u></p> <p>Le “spese economali” o “minute e urgenti” determinano una forma di acquisto che comporta una relazione diretta tra l’ordinante e il fornitore/prestatore di servizi, che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all’acquisto (scontrino/ricevuta/fattura commerciale).</p>
<p>Acquisti di beni e servizi (indipendentemente dal valore) previsti nelle tipologie individuate dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 facendo</p> <p>obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali</p>	<p>Si autonomamente – seguendo quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012 (che costituisce ricorso a soggetto aggregatore).</p>
<p>Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria (pari o superiore €. 207.000) mediante</p>	<p>Non autonomamente - Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad</p>

<p>procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice appalti</p>	<p>un soggetto aggregatore o alle province (SUA). Inoltre questi soggetti dovranno svolgere le procedure tenendo conto che qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, essi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possono acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive; b) se decidono comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, devono assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.
<p>Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia Comunitaria (pari o superiore €. 207.000) mediante procedure interamente telematiche/strumenti informatici comprese piattaforme elettroniche).</p>	<p>Si autonomamente - ma qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive; b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.
	<p>Non autonomamente - Obbligo di acquisizione mediante</p>

Affidamento di lavori di valore inferiore ai 40.000 euro	modulo di acquisizione aggregata (Unione di Comuni, Soggetti aggregatori, Stazione Unica Appaltante presso Provincia, accordo con altri Comuni non capoluogo)
Affidamento di lavori di valore superiore ai 40.000 euro	Non autonomamente - Obbligo di acquisizione mediante modulo di acquisizione aggregata (Unione di Comuni, Soggetti aggregatori, Stazione Unica Appaltante presso Provincia, accordo con altri Comuni non capoluogo)

Comune capoluogo di Provincia

Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€. 207.000) mediante strumenti informatici/procedure interamente telematiche.

Si autonomamente-
Obbligo di utilizzo Mepa Consip o Mepa di altre amministrazioni pubbliche (es. Intercent-ER) o di utilizzo piattaforme elettroniche di acquisto (SINTEL in Lombardia, START in Toscana, Empulia in Puglia) in base all'art. 1, comma 450 l. n. 296/2006

Attenzione !

Poiché il comma 450 fa comunque salvi gli obblighi e le facoltà di acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni Consip o di centrali di committenza, qualora il bene o il servizio sia presente sia nel Mepa sia nelle convenzioni ed in queste ultime risulti con valore inferiore, il Comune soddisfa l'obbligo di acquisto previsto dallo stesso comma 450 utilizzando la convenzione (c.d. acquisto in base a verifica benchmark)



Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€. 207.000) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o

Si autonomamente –
ma solo

1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento

<p>negoziare ex art. 57 Codice)</p>	<p>sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;</p> <p>2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)</p> <p>Attenzione !</p> <p>Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:</p> <p>a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;</p> <p>b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.</p>
<p>Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra € 40.000 e € 207.000 (soglia comunitaria) tramite procedure selettive in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 Codice (consultazione almeno cinque operatori economici – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario)</p>	<p>Sì autonomamente – <u>ma solo</u></p> <p>1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;</p> <p>2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a</p>



	<p>specifiche richieste dal Comune)</p> <p><u>Attenzione !</u></p> <p>Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:</p> <p>a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;</p> <p>b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.</p> 
<p>Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 (soglia corrispondente all'acquisizione mediante procedura in economia con affidamento diretto ex art. 125, comma 11 Codice – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario)</p>	<p>Si autonomamente – <u>ma solo</u></p> <p>1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;</p> <p>2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)</p> <p><u>Attenzione !</u></p>

	<p>Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:</p> <p>a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;</p> <p>b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.</p>
<p>Acquisti di beni e servizi di valore previsto nei rispettivi regolamenti di procedure economali / provveditorato/contabilità per le c.d. “spese economali” o “spese minute e urgenti” (intendendosi tali le spese aventi le caratteristiche previste dalla det. AVCP n. 4/2011 al punto 8)</p>	<p>Sì autonomamente</p> <p><u>Attenzione !</u></p> <p>Le “spese economali” o “minute e urgenti” determinano una forma di acquisto che comporta una relazione diretta tra l'ordinante e il fornitore/prestatore di servizi, che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all'acquisto (scontrino/ricevuta/fattura commerciale).</p>
<p>Acquisti di beni e servizi (indipendentemente dal valore) previsti nelle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del</p>	<p>Sì autonomamente – seguendo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012</p>

d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali



Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria (pari o superiore €. 207.000) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice appalti

Si autonomamente -
ma qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:

- a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;
- b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.



Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia Comunitaria (pari o superiore €. 207.000) mediante procedure interamente telematiche/strumenti informatici comprese piattaforme elettroniche).

Si autonomamente -
ma qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:

- a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;
- b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri

	<p>qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.</p> <p style="text-align: center;"></p>
Affidamento di lavori di valore inferiore ai 40.000 euro	<p>Si autonomamente</p> <p style="text-align: center;"></p>
Affidamento di lavori di valore superiore ai 40.000 euro	<p>Si autonomamente</p> <p style="text-align: center;"></p>

Per i Comuni afferenti alle **Città Metropolitane**, qualora la Città metropolitana sia costituita per elezione indiretta del Sindaco Metropolitano, configurandosi la struttura come sostitutiva della Provincia e permanendo il Comune capoluogo, i Comuni afferenti alla stessa Città metropolitana dovranno considerare che essa svolge ruolo di soggetto aggregatore e che, pertanto, procederà ad individuare le soglie entro le quali svilupperà gare comuni sulla base di analisi di fabbisogno aggregato e correlativamente al di sotto delle quali i singoli Comuni potranno operare autonomamente.

Per gli interventi di partenariato pubblico-privato si ritiene che:

I Comuni non capoluogo di provincia al di sotto di 10.000 abitanti ed i **Comuni non capoluogo al di sopra dei 10.000 abitanti** possono:

ricevere singolarmente e autonomamente proposte - ad iniziativa privata - per la realizzazione di lavori e gestione di servizi mediante contratti di Partenariato Pubblico-privato e procedere al loro inserimento negli strumenti di programmazione dell'ente, qualora valutate di pubblico interesse.

La successiva procedura di aggiudicazione dei relativi contratti dovrà, in ogni caso, essere effettuate dalle Centrali Uniche di Committenza e soggetti aggregatori come indicato per le procedure ad iniziativa pubblica.